

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 ⁽³⁾, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/2001 ⁽⁴⁾,

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 2**

Conformemente al regolamento di base, articolo 5, paragrafo 2, le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2 sono disciplinate mutatis mutandis dal disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

considerando quanto segue:

(1) È opportuno applicare la decisione, adottata nel marzo 2001 dalla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite, di includere l'anidride acetica e il permanganato di potassio nella tabella I dell'allegato alla convenzione 1988 delle Nazioni Unite.

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 3**

Fatti salvi obblighi specifici da determinare in base ad accordi con i paesi interessati, il disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base si applica, conformemente al regolamento di base, articolo 5 bis, paragrafo 2, alle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e non si possa concedere un'autorizzazione generale individuale conformemente al paragrafo 3 del detto articolo. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

(2) Per conformarsi a tale decisione occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90. La modifica può essere apportata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 bis, lettera e), del menzionato regolamento.

(3) Il regolamento (CEE) n. 3769/92 dev'essere modificato per tenere conto delle modificazioni del regolamento (CEE) n. 3677/90, intese a separare le disposizioni relative all'autorizzazione di esportazione dalle disposizioni relative alla preventiva notifica all'esportazione per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

3) l'allegato I è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/90, articolo 10,

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 26.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

«ALLEGATO

CATEGORIA 1

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC (1) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1-fenil-2-propanone | Fenilacetone | 2914 31 00 |
| Acido N-acetilantrenilico | Acido 2-acetammidobenzoico | 2924 23 00 |
| Isosafrolo (cis + trans) | | 2932 91 00 |
| 3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)2 propanone | 2932 92 00 |
| Piperonale | | 2932 93 00 |
| Safrolo | | 2932 94 00 |
| Efedrina | | 2939 41 00 |
| Pseudoefedrina | | 2939 42 00 |
| Norefedrina | | ex 2939 49 00 |
| Ergometrina | | 2939 61 00 |
| Ergotamina | | 2939 62 00 |
| Acido lisergico | | 2939 63 00 |

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 2

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC (1) |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Permanganato di potassio | | 2841 61 00 |
| Anidride acetica | | 2915 24 00 |
| Acido fenilacetico | | 2916 34 00 |
| Acido antranilico | | 2922 43 00 |
| Piperidina | | 2933 32 00 |

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 3

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC (1) |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Acido cloridrico | Cloruro di idrogeno | 2806 10 00 |
| Acido solforico | | 2807 00 10 |
| Toluene (*) | | 2902 30 00 |
| Etere etilico (*) | Ossido di dietile | 2909 11 00 |
| Acetone (*) | | 2914 11 00 |
| Metiltilchetone (MEK) (*) | Butanone | 2914 12 00 |

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.»

ALLEGATO 2

«ALLEGATO I

| Sostanza | Quantità |
|--------------------------------|----------|
| Acetone ⁽¹⁾ | 50 kg |
| Etere etilico ⁽¹⁾ | 20 kg |
| Metiltilchetone ⁽¹⁾ | 50 kg |
| Toluene ⁽¹⁾ | 50 kg |
| Acido solforico | 100 kg |
| Acido cloridrico | 100 kg |

⁽¹⁾ I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»